

Decisione n. 18 del 29 giugno 2023

OGGETTO: Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 – Sig (Omissis) - Legale rappresentante (Omissis) c/o Comune di (Omissis) - (202315868)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 31.05.23 con la quale il Sig. Carlo Centorami, legale rappresentante dell'APS (Omissis), si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego tacito opposto dal Comune (Omissis) alla richiesta di accesso prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata ad ottenere la documentazione, dettagliata nella presente nota, inerente i "Lavori di ristrutturazione asilo (Omissis)";

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



CONSIDERATO che, relativamente all'interesse, il richiedente, quale legale rappresentante dell'Associazione (*Omissis*), si identifica tra i soggetti privati portatori di interessi collettivi/diffusi di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n° 241/90;

ACCERTATO, pertanto, che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RICHIAMATA la nota prot. n. 843 ED del 08.06.23 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha invitato l'Amministrazione in argomento a fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

DATO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota del 23.06.23 a firma del Dirigente del Settore III, (*Omissis*), ha manifestato la disponibilità a soddisfare la richiesta di accesso del Sig. (*Omissis*) rappresentando di aver consentito, nel corso di un incontro con i richiedenti, l'ostensione della documentazione di interesse, di aver fornito tutte le informazioni possibili e di aver subordinato il rilascio di copie all'avvenuta stipula del contratto pubblico, previsto per il termine massimo del 30.07.23;

EVIDENZIATO che la predetta l'Amministrazione non ha denegato l'accesso agli atti ma si è limitata a disporne il differimento fino alla conclusione del procedimento di affidamento dei lavori ivi descritto, in aderenza al disposto dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce che "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase



preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

TENUTO CONTO che consolidata giurisprudenza, in linea con la predetta normativa, ha confermato che l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere raccordato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento sicché appare legittimo che l'Amministrazione possa differire l'accesso alla conclusione del procedimento se tale scelta si configura come il risultato di una consona valutazione che contempli la possibile sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall'art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero la necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge;

RITENUTO pertanto che, il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso ma sia al contempo necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi o salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che nell'atto che dispone il differimento dell'accesso il Comune ha specificamente indicato l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti nonché definito il termine e la durata di tale differimento così come dettato dall'art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;

RITENUTO che, in considerazione del punto che precede, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che



può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, atteso che l'accesso non è stato negato ma differito al fine di tutelare specifiche esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti,

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di ritenere improcedibile il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica.
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (Omissis).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.